

Associazione per la tutela dell'ambiente e del mondo rurale

II bozza 25/01/2025

Il regime delle deroghe al regime di rigorosa protezione del lupo

(Una tragica farsa italiana)

Premessa

Il meccanismo delle deroghe al regime di rigida protezione della specie *Canis lupus*, ha i mesi contati. Il declassamento proposto dalla Ue nell'ambito della Convenzione di Berna *Conservazione della Vita selvatica e degli Habitat Naturali (Consiglio d'Europa, ETS No. 104)* che comporta lo spostamento della specie dall'elenco dell'allegato II a quello dell'allegato III) entrerà in vigore a partire dal 7 marzo 2025 a meno che almeno 17 Stati Membri non si oppongano. Il Consiglio europeo sarà chiamato a marzo a ratificare le modifiche alla Direttiva 92/43/Cee del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Il lupo, di conseguenza, sarà spostato dall'allegato IV all'allegato V della direttiva mettendo fine al regime di rigida protezione a livello comunitario.

Resteranno da compiere, si spera entro l'anno 2025, gli adempimenti nazionali (adeguamento della legge 157/92 e del dpr 347/97). Il lupo dovrà essere tolto dall'elenco delle specie particolarmente protette (art. 2 c. 1 legge 157/92, che comprende, tra i mammiferi terrestri: sciacallo dorato, orso, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, cervo sardo, camoscio d'Abruzzo, 9 specie in tutto, escluso il lupo) e risulterà automaticamente inserito tra le specie "protette". Queste ultime rappresentano la stragrande maggioranza dei mammiferi terrestri, tolte quelle "particolarmente protette), le specie cacciabili indicate all'art. 18 c 1 (dodici in tutto) e quelle nocive: talpe, arvicole, topi e ratti, (sei specie in tutto). Il lupo, mitizzato sino al parossismo, si vedrà quindi collocato nel "gruppo" dei mammiferi protetti che comprende ben 92 specie, ridotto al rango di una marmotta, di una faina, di un tasso, di un riccio, di un ghio. Un bel contraccolpo psicologico per gli imprenditori della mitizzazione del lupo.

Il declassamento farà automaticamente decadere il sistema delle deroghe relative all'abbattimento, cattura e disturbo della specie

Il regime di super protezione del lupo è previsto dalla già citata direttiva Cee Habitat (del Consiglio n. 43 del 1992. L'art. 12 stabilisce il regime di rigida tutela della specie con il divieto di qualsiasi forma di cattura, disturbo e di uccisione deliberata. Mentre in alcuni paesi, con abbondanza di lupi, veniva consentita la caccia (Grecia, Spagna), agli altri veniva lasciata comunque la possibilità di derogare ai divieti. E' l'art. 16 della direttiva che stabilisce, che, ai fini della prevenzione di danni gravi all'allevamento, alla fauna, nell'interesse della sanità e sicurezza pubblica ecc. (vedi oltre il disposto) è possibile applicare delle deroghe al regime di rigida protezione. In Italia, il DPR 357 del 1997, che recepisce la direttiva, prevede l'attuazione della deroga dietro autorizzazione del Ministero, sentito il parere dell'Infs (oggi Ispra), a condizione che non esistano altre condizioni praticabili per evitare i danni provocati dal lupo e che la deroga non pregiudichi lo stato di conservazione delle popolazioni (quali, ovvero in che ambito geografico rimane piuttosto controverso). Di seguito il testo dell'art. con l'elenco dei motivi che fanno scattare la deroga.

DPR 357 art. 11 c. 1

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;*
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;*
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;*
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D [quello in cui sono inserite le specie super-protette].*

Nel nostro ordinamento, il controllo della fauna selvatica è materia (come altre non espressamente poste in capo allo stato centrale) riservata alle regioni (art 117 della costituzione). I soggetti che attuano il "controllo della fauna selvatica" sono dunque le regioni e le provincie autonome. Anche nel caso dell'orso e del lupo; se così non fosse si cadrebbe nell'incostituzionalità. Il Ministero si è riservata, oltre alla concessione dell'autorizzazione la definizione di linee guida sentito l'Infs (ora Ispra), il Ministero dell'Agricoltura e la Conferenza stato regioni. Le Regioni che spesso sono desiderose di avocare a sé competenze, in questo caso diventano tutte centraliste. E' il solito gioco dello scaricabarile, del lasciare ad altri la patata bollente.

L'applicazione delle deroghe avrebbe dovuto essere “guidata” da un Piano lupo nazionale. Il Piano lupo non è mai arrivato in porto e le deroghe sono state applicate lo stesso (la norma europea e nazionale non poneva questo vincolo e quando la situazione ha iniziato a farsi più che preoccupante, Ispra e Mase hanno iniziato a concedere pareri positivi (la prima), autorizzazioni (il secondo).

DPR 357/97, art. 7, comma 1.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento....

Come sappiamo, però, è dal 2015 che si discute di un Piano lupo nazionale, senza arrivare a una conclusione. L'unico Piano lupo fu quello del 2002. Prorogato più volte scadette nel 2015. Le versioni del “nuovo Piano lupo nazionale” sono cambiate ad ogni cambio di maggioranza governativa: inizialmente (2017, governo di centro-sinistra) erano previsti degli abbattimenti, sia pure con il contagocce (erano condizionati a tanti e tali paletti da rappresentare una vera e propria presa in giro), poi la demagogia animal-ambientalista prese il sopravvento e le regioni fecero dietro-front spaventate dagli animalisti. L'alfiere di questa ritirata fu Chiamparin (presidente piddino del Piemonte) che, pressato dagli animalisti, scavalcò i suoi assessori e ruppe il fronte del sì. Dopo l'era del ministro Costa si è così arrivati agli ultimi tentativi di far passare il piano lupo agli inizi del 2024 (con dei ritocchi rispetto a quello di Costa: a scriverlo è sempre il “signore dei lupi”: Luigi Boitani, deus ex machina dell'Unione zoologica italiana, dell'Istituto di Ecologia applicata, della Large carnivore initiative Europe ecc. Per fortuna, la Regione Piemonte – emendando il “peccato” dei tempi del ministro Galletti, si mise di traverso e bloccò un Piano che avrebbe vanificato del 10-

15 anni l'effetto del declassamento europea e avrebbe significato un colpaccio per la lobby animal-ambientalista (peccato che qualche esponente del governo Meloni, pur di intestarsi un successo rispetto a un dossier fermo da anni, era pronto a cascare nella trappola). In ultimo, da quando Unione Europea ha finalmente varato il declassamento, ogni iniziativa nazionale è rimandata al nuovo quadro giuridico . Va fortemente sottolineato che, passando il lupo a specie “protetta”, la sua gestione è completamente sotto la responsabilità delle regioni cui competerà la redazione di piani di controllo e di strumenti (“regole di ingaggio”) dei singoli lupi problematici, in analogia a quanto hanno fatto alcune Regioni e Province autonome con il *Pacobace* (Piano di azione per l'orso bruno nelle alpi centro-orientali). In assenza di uno strumento come il *Pacobace*, Ispra si basa sulle assurde pseudo linee guida per la gestione dei lupi problematici (in inglese “bold”, spavaldi, rende meglio) della LCIE che si basano sul presupposto che la presenza dei lupi negli ambiti abitati, presso manufatti umani, è del tutto normale e che l'unico intervento per evitarle (ed evitare le str5agi di animali domestici) sia quello di rinchiudere i suddetti pet, di tornare alla raccolta dell'umido in cassonetti (blindati) evitando la raccolta a porta a porta, tagliare l'erba al'ta e i cespugli intorno alle case e ... fare attenzione. Queste pseudo linee guida degli esperti dei grandi carnivori (ovviamente vicini alle lobby, si ricorda che la LCIE nacque per iniziativa del WWF) prevedono come unico caso di rimozione per “sicurezza pubblica” l'attacco (in assenza di provocazione, sic) di un lupo a una persona. L'avvicinamento a meno di 30 m di un lupo a una persona non è considerato tale da richiedere la rimozione del lupo protagonista dell'interazione. Per un confronto ricordiamo che la “Strategia lupo Svizzera”!, equivalente del Piano lupo, prevede l'abbattimento, senza alcuna alternativa (nemmeno la captivazione permanente) del lupo nei seguenti casi:

- 4.1 Il lupo si avvicina più volte (>2x) all'insediamento durante le ore di attività dell'uomo.
- 4.2 Il lupo segue una persona nonostante i tentativi di allontanamento.
- 4.3 Il lupo si avvicina all'uomo su terreni aperti durante le ore di attività dell'uomo e rimane a lungo (più minuti) in prossimità dell'uomo (<50m).
- 4.4 Il lupo si avvicina a un insediamento durante le ore di attività dell'uomo e può essere allontanato solo con difficoltà.
- 4.5 Il lupo si avvicina a una persona con un cane e manifesta un comportamento aggressivo o un attacco nei confronti del cane.

- 4.6 Il lupo uccide un cane da compagnia in un insediamento.
- 4.7 Il lupo reagisce all'uomo in maniera aggressiva senza essere provocato (gesti di minaccia o attacco).

Si fa semplicemente presente che, adottando i criteri svizzeri, in Italia si sarebbero già abbattuti centinaia di lupi

Il declassamento

Il declassamento comporta la fine del regime di deroga, quindi non solo la fine della necessità di autorizzazione ministeriale ma anche l'obbligo di valutare caso per caso le situazioni che rendono necessario il controllo. Stabilito il quadro regionale (attraverso le valutazioni dei danni all'agricoltura, l'impatto sulla fauna, sugli animali domestici) potrà programmare i controlli. A meno che le lobby spingano le regioni a legarsi le mani da sole.

Al declassamento, contrastato dall'azione lobbistica delle organizzazioni animal-ambientaliste, si è arrivati sulla base della constatazione che la super protezione del lupo è divenuta anacronistica. Infatti, a livello europeo, il lupo continua ad espandersi e ad aumentare. Lo certificano, perché non possono sottostimare, oltre un certo limite, le stime - della popolazione, gli stessi "scienziati" che, con scarsa coerenza e nessuna onestà intellettuale, appoggiano le campagne ideologiche delle Ong animal-ambientaliste sostenendo che non vi sono basi "scientifiche" per la revisione dello status di protezione assoluta. Non è un mistero che la classificazione del lupo quale specie prioritaria ha fruttato agli esperti scientifici del lupo una serie di numerosi progetti finanziati dai fondi europei, con budget di decine e decine di milioni di euro. Il regime di protezione, per organizzazioni come l'IEA di Boitani, ha rappresentato una gallina dalle uova d'oro. Ovvio che cercano di non perderla.

Quando, però, questi signori, osano sostenere che la riduzione del livello di protezione non è supportato dalla "scienza" non si capisce di quale "scienza" parlino. Forse una "scienza" cieca o, quantomeno, strabica. Sono evidenti, infatti, i gravissimi danni economici e sociali al settore dell'allevamento estensivo europeo, alla cui vitalità sono legati la cura del territorio, sia in termine di valore paesaggistico che di salvaguardia dalle calamità naturali. L'impatto sociale della proliferazione delle popolazioni lupine, si traduce in una condizione di allarme e di insicurezza, con

l'aumento di casi di interazioni pericolose con gli esseri umani ma anche di aggressioni fisiche, anche a bambini.

Le deroghe: un sistema che non funziona (i lupi sono troppi, ovunque, aggressivi)

Il fenomeno dei lupi confidenti, che si avvicinano agli abitati e si introducono anche nelle pertinenze delle abitazioni predando animali domestici, ma anche che si avvicinano alle persone a meno di 30 m o “pedinano”, o accerchiano le persone, senza essere spaventati ed allontanarsi a seguito dalle reazioni delle persone coinvolte, assume una tale dimensione in Italia da rendere evidente come il sistema delle “deroghe” sia del tutto inadeguato a impedire gravi danni economici, depauperamento della fauna, falcidia di animali d'affezione, condizioni di insicurezza, esperienze traumatiche e persino lesioni alle persone.

Tra la richiesta della deroga e l'autorizzazione ministeriale (previo parere dell'ISPRA) passano delle settimane, a volte dei mesi. Come si può pensare di far fronte a situazioni gravi di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica? Non solo la rimozione, ma anche la banale dissuasione con pallottole di gomma (considerata disturbo) viene condizionata a una serie di condizioni rigorosissime. Nel 2022 e 2023, nell'ambito di un progetto del prof. Apollonio, era stato autorizzato alla Regione Veneto l'utilizzo sperimentale delle pallottole di gomma fino al 31 dicembre 2024. A una richiesta della Regione Veneto del 30 luglio 2024 di poter utilizzare le pallottole di gomma in alcune malghe della provincia di Vicenza faceva seguito il parere positivo di ISPRA (08/08/2024) che raccomandava si operasse in situazioni con presenza: 1) pastore; 2) cani da guardiania; 3) recinti notturni. Vale la pena ricordare che l'autorizzazione ad abbattere due lupi alla Malga Boldera di Sega di Ala nell'agosto 2023 era stata concessa in assenza di cani da guardiania e di pastori, ma in forza del fatto che era stata allestita una recinzione elettrica semi-fissa era stata.

Appare evidente la disparità di trattamento: da una parte si raccomanda la presenza di un triplice sistema di protezione per un'azione di “disturbo”, dall'altra si autorizza l'abbattimento in presenza di un solo sistema. L'approccio in linea con lo spirito e la lettera della normativa è quello adottato in Trentino, l'approccio arbitrario, da “freno a mano tirato” quello applicato in Veneto. La Regione Veneto, di fronte al fatto ovvio che malghe di bovini non possono dotarsi di un triplice sistema di protezione (per motivi del tutto giustificati di natura tecnica ed economica), invece di far valere le raccomandazioni come tali e tenere presenti le ragioni tecniche ed economiche che rendono

impraticabile in molte malghe alpine chiudere le mandrie entro recinzioni elettriche e garantire la custodia continua di pastori e cani da difesa (ostracizzati da amministratori locali e operatori turistici per l'ovvio effetto deterrente rispetto alla frequentazione turistica)... ha rinunciato a sparare la gomma. Evidente quindi che, se ISPRA applica criteri arbitrariamente restrittivi alla valutazione delle richieste di deroga, le Regioni si autolimitano ancora più pesantemente per motivi non giustificabili di opportunità politica.

Vale la pena ricordare che, sin dal 7 settembre 2023, la presidente della Commissione europea esortava gli stati membri e le autorità locali a fare ricorso agli strumenti esistenti, in attesa della conclusione della procedura di declassamento. Questo appello è caduto nel vuoto. Ispra e, ancor di più, le Regioni (indipendentemente dal loro colore politico) non hanno allentato il freno all'applicazione delle deroghe.

L'ISPRA, come per altri aspetti della sua attività in relazione con la fauna selvatica, ha tenuto si attiene alle interpretazioni più restrittive fornite dalla Commissione Europea aggrappandosi a un carattere di "eccezionalità". Nel fare ciò l'ISPRA prevarica le sue prerogative di organo tecnico ergendosi ad interprete delle norme o, più sottilmente, fingendo di ignorare che le interpretazioni, gli orientamenti, anche quelli della Commissione non rappresentano un testo legislativo e non possono introdurre nuove norme ma forniscono *indicazioni* sull'applicazione di quelle esistenti. Ciò vale per il *Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat (2021/C 496/01)*.

Il *Documento di orientamento* ribadisce, è vero, che le deroghe hanno carattere di "eccezionalità" ma come si concilia questo con la loro applicazione in Francia e in Svezia, dove viene attuato ogni anno un prelievo importante (20% praticamente fisso della popolazione stimata in Francia)? Che carattere eccezionale può avere il prelievo di una quota fissa? La Francia non ha subito procedimenti di infrazione; solo altri stati sono stati oggetto di rilievi da parte delle autorità europee. Ma, se pensiamo all'Austria, con una popolazione di lupi che non arriva a 100, ci rendiamo conto che essi si basano su uno status completamente diverso da quello italiano, caratterizzato dalla massima densità di lupi nel mondo e dalla massima popolazione in valore assoluto in Europa. Essendo trascorsi quattro anni dall'ultimo monitoraggio a livello nazionale (3600 lupi) oggi, con una crescita prudenziale del 10%, i lupi in Italia risulterebbero 5300.

Tab. - Prelievo dei lupi in Francia

Anno	Popolazione stimata	Prelievo in deroga
2021	620	174
2022	921	169
2023	1104	204
2024	1013	209 (autorizzati)

Tab. Prelievo dei lupi in Svezia

Anno	Popolazione	Prelievo in deroga
2022/2023	400-450	57
2023/2024	400-450	75
2024/2025	375	130 (previsti)

Tab. Prelievo dei lupi in Carinzia (Austria)

Anno	Popolazione	Prelievo in deroga
2023	70	12

Tenendo conto di tutto ciò, si deve ritenere che nessun rilievo potrebbe arrivare dall'Europa per un'applicazione meno animalista delle deroghe. Ma, per pure ragioni politiche, (l'influenza delle "pressioni" delle lobby animal-ambientaliste, il timore dei media) il freno resta tirato.

Anche nel già citato documento di orientamento della Commissione si dovrebbero sempre tenere conto delle condizioni dinamiche della popolazione nonché della sua consistenza. L'applicazione ultrarestrittiva delle deroghe (all'Italiana) contraddice, in termini ancora più ampi, il principio generale della loro applicazione "alla specie". La rigorosissima protezione della quale l'Ispra si fa

paladina è espressione di una protezione compassionevole, che considera ogni singolo esemplare quale valore prioritario secondo l'orientamento ideologico animalista.

Il documento della Commissione, se, da una parte, afferma il carattere di eccezionalità delle deroghe (palesamente contraddetto dal caso della loro applicazione in Francia), dall'altra, ribadisce un altro concetto che l'Ispra tende a ignorare.

I concetti di flessibilità e proporzionalità [...] concedono invece alle autorità un margine di manovra sufficiente per adattare le loro modalità di attuazione alle circostanze specifiche (in termini di stato di conservazione, ma anche sotto il profilo sociale, economico e culturale).

Per quanto si possano forzare interpretazioni restrittive, non è possibile eludere l'art. 2.3. della Direttiva 43/92, la fonte primaria della normativa che stabilisce chiaramente che: *Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.*

Il legislatore non ha inteso far prevalere la protezione del lupo sulla salvaguardia delle attività economiche e sulla sicurezza pubblica. Non ha inteso utilizzare il regime di protezione rigorosa per spingere al fallimento le aziende zootecniche estensive, i sistemi pastoralisti. È l'ideologia animal-ambientalista che lo vuole. E Ispra e Regioni sembrano accondiscendere a questo perverso orientamento.

In Italia si finge di ritenere che l'applicazione delle deroghe sia condizionata, senza eccezioni, alla dimostrata incapacità delle misure "alternative". La stessa Ispra, come dimostra il caso Trentino ha preso atto che un "super-recinto" non evitava le predazioni (i lupi hanno imparato a saltare la recinzione senza toccare terra e subire la scossa elettrica).

Nel caso degli allevamenti esse sono: le reti elettriche, la presenza del pastore, l'utilizzo di cani da guardiania, nel caso delle situazioni di pericolo per gli abitanti, le raccomandazioni degli "esperti" europei della LCIE (presidente Boitani), che non rivestono alcun valore normativo sono state fatte proprie dall'ISPRA che condiziona anche gli interventi di dissuasione alla rimozione di rifiuti e scarti alimentari, alla messa in sicurezza di cani e gatti (chiusi in casa di notte) ecc. Vale la pena ricordare che diversi comportamenti del lupo (presenza in abitati, predazioni di cani) che, in Svizzera, portano, senza alternative, all'abbattimento del lupo, in Italia, in forza delle posizioni di Boitani & C., che hanno quasi valore di legge, sono considerati comportamenti non pericolosi. In generale non è considerato pericolosa la vicinanza alle strutture, ai manufatti (come se questo non

comportasse situazioni di potenziale pericolo, come se il lupo non avvertisse la presenza delle tracce odorose dell'uomo). Anche se il lupo entra in giardino o nel cortile di casa per LCIE e quindi per ISPRA non c'è alcun pericolo e non si deve intervenire. L'unico pericolo, che richiede monitoraggio del lupo, è l'avvicinamento alle persone a meno di 30 m, l'unica situazione che richieda la rimozione del lupo è l'aggressione ("senza provocazione" sic) alle persone. C'è un buco gigantesco nella normativa. Che le Regioni potrebbero colmare con protocolli come il Pacobace che fornisce le linee guida per la gestione degli orsi problematici. In assenza di "regole d'ingaggio" con valore normativo valgono gli arbitrari orientamenti di alcuni scienziati in palese conflitto di interessi e dell'ISPRA. E il freno all'applicazione delle deroghe resta tirato (potrebbe restare tirato quello agli interventi di controllo anche in una situazione di declassamento recepito dalla normativa italiana).

Nell'ambito degli allevamenti, le misure di difesa passive non possono essere ritenute condizione sine qua non per l'attivazione delle deroghe perché valgono i principi di applicabilità tecnica ed economica. Se è vero che il documento di Orientamento della Commissione chiarisce che non può valere il *solo* criterio del costo economico, resta il principio di efficacia e proporzionalità: non è possibile imporre agli allevatori costi insostenibili, tali da determinare l'insostenibilità economica e il fallimento di un'azienda, per evitare di rimuovere uno o pochi lupi in un contesto di stato di conservazione più che buono, anzi in un contesto di dinamica di popolazione positiva e di tendenziale sovrappopolazione (come dimostrato dalla colonizzazione di aree di pianura e urbane a seguito della presenza saturante di branchi in aree montane). Diventa dispotismo imporre un numero di cani da difesa sproporzionato, con i conseguenti costi insostenibili, quale unico modo per evitare le predazioni. Non è possibile richiedere la presenza di recinti elettrificati quando le condizioni del terreno (pendenza irregolare, roccia affiorante) rendono tecnicamente impossibile l'allestimento di recinti. Per quanto riguarda i cani, sulle Alpi, ma non solo, l'intensa frequentazione turistica rende improponibile l'utilizzo di mute di cani da guardiania.

L'applicazione delle deroghe in Italia

In Italia le deroghe sono state applicate solo per prevenire gravi danni all'allevamento e di sicurezza pubblica. In assenza della raccolta di dati circa l'impatto su interi sistemi di allevamento e filiere, in

assenza di dati circa l'intrusione dei lupi in ambiti abitati, si dentro le pertinenze private, con la relativa predazione di animali d'affezione, i motivi di natura sociale o economica, che pure potrebbero essere invocati ai sensi dell'art. 11 del dpr. 377/97, non vengono tenuti in considerazione. Il meccanismo è semplice: essendo tutta la partita sotto controllo di componenti pro lupo (centri di riferimento, progetti Life, Task-force, Parchi) ci si guarda bene di impostare un monitoraggio del fenomeno coerente con l'ampiezza del fenomeno sociale. Il caso della Maremma, dove la filiera del pecorino Toscano Dop, che comprende non solo gli allevatori ma anche i caseifici, l'indotto, gli operatori commerciali, è emblematico. Qui i motivi per invocare l'applicazione della direttiva ricorrerebbero in modo palese.

Un punto va comunque sfatato: quello che le deroghe non possono essere richieste dalle regioni in assenza di Piano lupo. Nel 2010 era ancora vigente, prorogato, il Piano lupo del 2002 (https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/conservazione-natura/files/6722_13_qcn_lupo.pdf). Al punto delle deroghe il Piano non potendo contraddire la normativa (è curioso veder scrivere che una previsione di legge è “teoricamente possibile”) obiettava che “l'iter autorizzativo è complesso”.

Possibilità di deroga al regime generale di protezione del lupo è prevista sia dalla normativa nazionale (art. 19 della L. 157/92, art. 11 del D.P.R. 357/97) sia internazionale (art. 9 della Convenzione di Berna, art. 11 della Direttiva Habitat). Il controllo selettivo del lupo è quindi già oggi teoricamente possibile seppure con un iter autorizzativo complesso (parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, delibera della giunta regionale, autorizzazione del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio, obbligo di trasmissione di periodiche relazioni alla Commissione europea).

Da questo punto di vista si potrebbe rilevare come le procedure di deroga, attivate in anni recenti, sono state istruite nell'ordine dei giorni, massimo settimane. L'iter è talmente complesso che la domanda di deroga oggi si presenta con un modulo https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/2024-09-16_formulario_richiesta_autorizzazione_deroga_specie_animali.odt

Il Piano poi poneva come ostacolo all'attivazione della deroga la carenza di informazioni sulla popolazione e la sua dinamica.

Si ritiene che la carenza di informazioni attendibili sulla consistenza e la dinamica di popolazione del lupo in Italia renda inattuabile un programma di controllo della specie che risulti coerente con i principi sopra esposti.

Era facile obiettare: è compito dell'Ispra e dei “signori del lupo” che già allora fruivano di lussuosi progetti Life, promuovere i monitoraggi. Non volete contare i lupi perché vi torna comodo mantenerli intoccabili. Un giochino sporco che, allora, nessuno ha avuto il coraggio di contestare. E così ci siamo trovati dopo vent'anni, l'invasione dei lupi.

Ma la perla del Piano lupo era rappresentata dalla “sensibilità dell'opinione pubblica come rappresentata dalle ONG animal-ambientaliste. Dove è scritto che la norma si applica “previo parere favorevole delle lobby?”. Qualsiasi legge dello stato rischierebbe l'inapplicabilità in assenza di “gradimento” delle categorie interessate. Il job act e la riforma Fornero hanno corrisposto alla “sensibilità” dei lavoratori italiani? Il potere di veto concesso agli animal-ambientalisti era arbitrario.

L'introduzione della possibilità di effettuare interventi di abbattimento di lupi problematici sarebbe percepita in modo fortemente negativo da una larga parte dell'opinione pubblica italiana, come anche rilevato dai contatti intercorsi con diverse ONG.

Quanto alle catture ci si aggrappava “alla mancanza di aree sufficientemente isolate ove collocare i lupi”.

L'opzione della cattura e traslocazione degli individui, che sicuramente pone meno problemi di accettazione da parte dell'opinione pubblica, non appare percorribile data la mancanza nel nostro Paese di aree sufficientemente isolate ove collocare questi individui.

Peccato che oggi li rilascino a pochi chilometri da dove li catturino (esemplare il caso del lupo confidente che frequentava l'ex ospedale psichiatrico di Genova e che è stato rilasciato sui monti appena alle spalle della città).

Così la norma “teoricamente applicabile” veniva di fatto contraddetta anche sulla base di motivazioni del tutto improprie, la “sensibilità animalista”.

L'introduzione di programmi di controllo diretto del lupo in Italia pone complessi problemi biologici e tecnici e solleva profonde obiezioni da parte di una larga parte della società italiana.

Per questi motivi si ritiene di dover escludere la possibilità di introduzione di tale strumento gestionale per il termine temporale di validità del presente piano.

Fu in forza di questo Piano che venne risposto picche quando, nel 2010, l'assessore piemontese all'agricoltura, il piddino Taricco, chiese l'autorizzazione agli abbattimenti (c'era la campagna elettorale per le regionali alle porte). Nel 2011 fu il turno del suo successore leghista, Sacchetto. Le richieste erano accompagnate dai monitoraggi del Progetto lupo che indicavano in un centinaio (un numero che oggi fa sorridere) i lupi allora presenti e da considerazioni sulla gravità dei danni. La base di dati era debole ma il Ministero riscontrò la richiesta, considerandola ammissibile, girò il parere all'Ispra che lo rigirò al comitato scientifico dei lupologi e delle associazioni ambientaliste. Le motivazioni per il diniego furono: 1) non sappiamo quanti lupi ci sono in Italia e quanti vengono braccati; quindi, non conoscendo lo stato della popolazione non si può azzardare alcun abbattimento; 2) si urterebbe la sensibilità dell'opinione pubblica. La seconda motivazione, sollevata in modo non pertinente dalle associazioni all'interno del Comitato scientifico, non aveva alcun valore perché la direttiva Habitat indica precise condizioni per l'attivazione della deroga. Essa fa riferimento alla gravità di danni procurati dal lupo e non tiene conto del tasso di animal-ambientalismo della popolazione del paese membro. Anche la prima era, a ben guardare, pretestuosa perché il Piemonte era, all'epoca, l'unica regione con un monitoraggio (sia pure fatto per minimizzare il numero dei lupi dal Progetto lupo, l'antenato di WolfAlps).

Dopo il monitoraggio

Dopo il monitoraggio del 2020-2021 coordinato da Ispre, che fornì la stima di 3300 lupi (poi copretta a 3600 applicando metodi statistici più potenti) non fu più possibile accampare il pretesto della non conoscenza della consistenza numerica della popolazione. Con un numero di lupi "ufficiali" che eccede largamente quello indicato per una "buona conservazione", il Ministero non può più opporre dinieghi. Infatti, contrariamente a quanto si lascia intendere (da parte delle Regioni che hanno il timore reverenziale delle reazioni mediatiche in grado di essere scatenate dalla lobby animal-ambientalista), l'applicazione delle deroghe non è così infrequente. A nostra conoscenza i casi nelle regioni italiane sono i seguenti (stiamo verificando con accessi agli atti che non ve ne siano altri).

- PUGLIA - Lupo di Otranto (2020) due attacchi, un ferito (cattivazione permanente);

- MARCHE - Lupo di Fano (2022) non ha attaccato nessuno ma era diventato confidente e stazionava in ambito urbano (cattivazione permanente);
- ABRUZZO - Lupa di Vasto (2023) 15 attacchi e 13 feriti ma solo gli ultimi tre attacchi attribuiti con certezza
- LAZIO - Lupo di Casalcortino (2024) 2 attacchi e 1 ferito (non ancora catturato ma collocate le gabbie sin da luglio)
- VENETO - Lupa del Piave (2024) un attacco con tentativo di morsicatura, predazione cani presso abitazioni (catturata con lacci e detenuta in una struttura specializzata in Friuli)
- TRENINO - Due lupi della Lessinia provincia di Trento (2023) ordinanza di abbattimento con parere favorevole dell'ISPRA e autorizzazione Mase bloccata dai ricorsi animalisti al TAR, rigettati ma quando era troppo tardi per intervenire;
- VENETO (2022-2024) : autorizzazione sperimentale uso pallottole di gomma (sino a dicembre 2024), e catture per radiocollaraggio. Applicata solo nel 2022 e 2023;
- PIEMONTE (?): autorizzazione catture per radiocollaraggio;
- TOSCANA (2021?) – richiesta respinta di cattura lupo di Cecina